



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 MAGGIO 2023

DELIBERA n. 6

REGOLAMENTO TASSAZIONE NOTULE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere Salvatore Medaglia delibera di modificare il vigente regolamento sulla tassazione delle notule approvando il nuovo testo (all. 1) di cui verrà curata la comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito internet.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,53.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

REGOLAMENTO sull'OPINAMENTO delle NOTULE

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera n. 6 del 29 marzo 2023, ha approvato il *Regolamento di organizzazione dei lavori del Consiglio dell'Ordine* ai sensi degli artt. 24, comma 3, e 32 della legge 247/2012 nell'ambito del quale è stata istituita la *Commissione opinamento notule e compensi professionali*, coordinata dal Consigliere Tesoriere al quale è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di sua competenza, fra cui la gestione di quelle previste dagli artt. 13, comma 9, 29, comma 1, lettera l) e lettera o), secondo periodo, della legge 247/2012 nonché dall'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49.

Art. 1

Il Consigliere coordinatore della Commissione:

- a) assume - per tutta la durata del suo incarico - la funzione di "*responsabile del procedimento*" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge e riferendo al Consiglio con la massima sollecitudine.
- b) organizza l'attività di opinamento, provvedendo all'esame preliminare delle istanze presentate ed all'assegnazione delle stesse ai singoli Consiglieri per la relativa istruttoria, secondo il criterio di rotazione e di competenza
- c) firma i provvedimenti di opinamento delle notule.

Art. 2

Quando l'iscritto richieda espressamente che la notula sia opinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, il responsabile del procedimento provvede tramite la segreteria dell'Ordine, ad inviare, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con le modalità previste all'articolo 8 ai soggetti interessati, assegnando ai medesimi il termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 3

Il termine per la definizione del procedimento è 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione da parte del Coordinatore al singolo Consigliere, salvo proroga di giorni 60 (sessanta) qualora si manifesti la necessità di indagini istruttorie.

In termine per l'emissione del parere rimane sospeso fino all'esaurimento

dell'eventuale procedura di conciliazione di cui al successivo art. 4.

L'assegnazione della notula ai Consiglieri è effettuata dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Consigliere Segretario non oltre sette giorni dalla data della presentazione.

Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di diritto di accesso.

Il Consiglio provvede all'opinamento delle notule anche in presenza di accordo preventivo sottoscritto tra l'istante ed il cliente revocandosi conseguentemente la delibera n. 12 del 15 gennaio 2020.

Art. 4

Ai sensi della legge 247 del 2012, artt. 13 comma 9 e 29 comma, lettera o), il Consiglio dell'Ordine procede, su richiesta di una delle parti interessate, ad un tentativo di conciliazione, che viene svolto dal Presidente dell'Ordine o dal Consigliere Coordinatore della commissione per l'opinamento delle notule, coadiuvati da altro consigliere.

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che rimane agli atti del Consiglio.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 lett. b), della legge 247/2012, ritenuta la necessità di differenziare percentualmente l'entità del contributo dovuto per il rilascio del parere sui compensi, a seconda che l'istante abbia fatto o meno richiesta di opinamento ai sensi dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, in considerazione delle ulteriori attività a carico degli uffici amministrativi dell'Ordine, il contributo in questione è determinato in misura del 3% dell'importo opinato.

Per tutte le altre richieste di opinamento il contributo è determinato nelle seguenti misure percentuali dell'importo opinato:

- 2,25% fino a €. 25.000,00
- 2,00% sul maggiore importo da €. 25.001,00 a €. 50.000,00
- 1,75% sul maggiore importo da €. 50.001,00 a €. 75.000,00
- 1,50% sul maggiore importo da €. 75.001,00 a €. 100.000,00
- 1,25% sul maggiore importo oltre €. 100.001,00.